

**N. 03000/2012 REG.PROV.CAU.
N. 06534/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6534 del 2012, proposto da

GUALTIERI MARIA e PAPPAGALLO ARTURO elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio degli avv.ti Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli che li rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**, in persona del Presidente p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – IV SEZIONE CIVILE**,

in persona del Presidente p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento del 26 aprile 2012 con il quale il Presidente della IV Sezione Civile del Tribunale di Roma ha determinato i criteri per la formazione dell'elenco dei professionisti iscritti agli Ordini operanti nel Distretto del Tribunale di Roma abilitati ad essere delegati alle vendite e alla custodia dei peni pignorati ex art. 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c. per il triennio 2012-2014;

- dell'elenco "delegati-custodi triennio 2012-2014 aggiornato al 22/05/2012" recante i nominativi dei professionisti iscritti agli Ordini operanti nel Distretto del Tribunale di Roma abilitati ad essere delegati alle vendite e alla custodia dei peni pignorati ex art. 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c. per il triennio 2012-2014 spedito per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Roma www.tribunale.it in data 18 maggio 2012;

- di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dai ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Tribunale di Roma e del Tribunale di Roma - IV Sezione Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso è assistito da sufficienti profili di fondatezza con riferimento alla prima censura nella parte in cui deduce l'insussistenza, alla luce del disposto degli artt. 559 c.p.c., 591 bis c.p.c., 179 ter e 179 quater disp. att. c.p.c., del potere del Presidente del Tribunale di escludere i professionisti che abbiano presentato la domanda di inserimento nell'elenco;

Considerato, pertanto, che non risulta legittima la preclusione all'ingresso nell'elenco dei singoli professionisti ferma restando la possibilità di gestire l'elenco stesso secondo i criteri previsti dall'art. 179 quater disp. att. c.p.c. e secondo i principi funzionali alla razionale e logica organizzazione dell'attività amministrativa e fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c.;

Considerato che l'accoglimento dell'istanza cautelare impone, ai sensi dell'art. 55 comma 11 d. lgs. n. 104/2010, la fissazione dell'udienza per la definizione, nel merito, del presente giudizio che viene indicata nella parte dispositiva;

Considerato, infine, che la peculiarità della questione oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali concernenti la fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima):

- 1) ACCOGLIE l'istanza cautelare;
- 2) FISSA, per la definizione, nel merito, del presente giudizio la pubblica udienza del 22 maggio 2013 ore di rito;
- 3) DISPONE la compensazione delle spese processuali della fase

cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)